



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 228 DEL 11/03/2024

Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 12 del 25 ottobre 2023 – 30 ottobre 2023 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 36817 (prot. AdSPMAS 22312/2023) del 4 dicembre 2023;

VISTO l'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ai sensi del quale le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio *“sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19”*;

VISTO l'art. 10, comma 7-bis del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 con il quale all'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi”*;

CONSIDERATA la necessità di riconoscere a favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in ragione della loro peculiarità operativa e particolare rilevanza per le attività portuali, un contributo, nel rispetto delle modalità, importi e requisiti indicati dall'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'art. 10, comma 7-bis del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di complessivi euro 524.430,00, importo stimato in base ai dati oggi disponibili e che verrà definito al termine dell'istruttoria in corso di completamento;



CONSIDERATA la presenza di residui su impegni assunti dall'Autorità nel periodo dal 2020 al 2022 per le finalità previste dall'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 pari ad euro 131.040,00;

CONSIDERATE le disponibilità residue sugli stanziamenti di bilancio destinati alle finalità previste dall'art. dall'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 del capitolo delle uscite 122.10 *"Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale"* negli esercizi 2020-2022 di complessivi euro 514.401,40;

CONSIDERATO che lo stanziamento 2024 del capitolo delle uscite 122.10 *"Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale"* non presenta le risorse sufficienti a dare copertura alla parte del contributo eccedente i residui sugli impegni assunti dall'Autorità nel periodo dal 2020 al 2022 per le finalità previste dall'art. dall'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 e che tale valore non eccede le disponibilità residue sugli stanziamenti di bilancio 2020-2022 destinati alle finalità previste dall'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020;

VALUTATA la disponibilità degli stanziamenti 2024 presenti nell'U.P.B. 1.2 *"Interventi diversi"* ed in particolare nel capitolo 126.10 *"Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori"*;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI ai sensi dell'art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità che prevede che *"A cura del Segretario Generale possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B."*;

DISPONE

ARTICOLO 1

L'aumento dello stanziamento 2024 del capitolo delle uscite 122.10 *"Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale"* di euro 400.000 mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 126.10 *"Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori"*.

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonella Scardino